

COMUNE DI MONTECENERI

Regolamento Cimitero

Art. 1 Oggetto	Il presente atto legislativo ha per oggetto la determinazione delle misure intese a regolamentare l'utilizzazione, la manutenzione, l'ordine, la sorveglianza, le tariffe, il disciplinamento della polizia funeraria dei Cimiteri di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino. Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali.
Art. 2 Competenze	I cimiteri comunali sono posti sotto la sorveglianza del Municipio e dei suoi organi; per il tramite dell'ufficio tecnico comunale esso vigila per la buona manutenzione, l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tema di polizia funeraria.
Art. 3 Delega	Il Municipio ha la facoltà di delegare, alle proprie maestranze, ad un custode o a terzi la sorveglianza, la manutenzione, le opere da affossatore, opere di miglitoria, incarichi amministrativi, apertura e chiusura cancelli, e può disporre l'attribuzione di mandati specifici previa siano soddisfatti i requisiti legati alla legge.
Art. 4 Registro inumazioni	Il Municipio tiene un registro delle inumazioni, dal quale risulti il numero delle tombe, o il loculo cinerario attribuito, o il loculo famedio attribuito, o la tomba di famiglia attribuita. Indispensabili sono il cognome e nome, luogo d'origine, la data di nascita, la data di morte del defunto, l'indirizzo degli eredi, in conformità dell'autorizzazione rilasciata dalla Cancelleria comunale. Vi si annoteranno anche eventuali esumazioni o abbandoni di loculi/tombe.
Art. 5 Suddivisioni	<p>Le aree dei cimiteri sono così suddivise:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) campo comune per sepolture di persone adulte, b) campi per sepolture di bambini sotto i 10 anni, c) loculi per le urne cinerarie, d) loculi famedi per salme, e) tombe di famiglia con sepolture in terra, f) loculi ossari, g) tombe di famiglia con sottostruttura in cemento, h) ossario comunale. <p>Il Municipio determinerà, tramite ordinanza la ripartizione delle aree di cui alle lettere a-h nei singoli cimiteri a dipendenza degli spazi a disposizione.</p> <p>In casi prettamente eccezionali, il Municipio ha facoltà di procedere a sepolture o inumazioni di urne in luoghi non indicati del presente articolo.</p>
Art. 6 Tempistica di concessione	<ul style="list-style-type: none"> a) campo comune: 20 anni non rinnovabili, b) campi di bambini: 30 anni non rinnovabili, c) loculi per urne cinerarie: 20 anni rinnovabili una sola volta per ulteriori 20, d) loculi famedi: 30 anni rinnovabili una sola volta per ulteriori 20 (nuovi non più concessi), e) tombe di famiglia in terra: 30 anni rinnovabili una sola volta per ulteriori 20 (nuove non più concesse), f) loculi ossari: non più attribuiti (in ogni caso 20 anni dalla prima tumulazione), g) tombe di famiglia con sottostruttura: 50 anni rinnovabili una sola volta per ulteriori 40, h) ossario comunale: senza scadenza.
Art. 7 Campo comune per sepolture di persone adulte	<p>Per le sepolture in campo comune, le inumazioni hanno luogo in base all'attribuzione stabilita dal Municipio o chi per esso delegato. Non si concedono né eccezioni, né spazi a titolo temporaneo o perpetuo.</p> <p>La concessione di un'inumazione ha la scadenza di 20 anni non rinnovabili. Dove fosse già affossata una salma vi è la possibilità di depositare delle urne cinerarie senza limite di quantità previa riscossione della relativa tassa di concessione. Le urne dovranno essere depositate in contenitori appositi sotto la superficie del terreno. Per i requisiti vedi art. 32.</p> <p>La scadenza della concessione viene in ogni modo calcolata dalla data della sepoltura della salma.</p> <p>Vige l'obbligo dell'allestimento di un monumento funebre sopra la superficie del terreno entro 2 anni dall'allestimento della sottostruttura secondo indicazioni Art. 18</p> <p>Il Municipio ha la facoltà di provvedere all'esecuzione di spurghi di tombe esistenti</p>

	qualora la progressione in sequenza lo necessita, valgono le disposizioni dell'Art. 21 del presente regolamento.
Art. 8 Sepolture per bambini	Le sepolture dei bambini hanno luogo nel settore apposito stabilito dal Municipio: sarà obbligo dell'affossatore verificare il luogo della sepoltura con la Cancelleria comunale. La concessione di un'inumazione nel campo dei bambini ha una scadenza di 30 anni non rinnovabile. Nelle sepolture del campo bambini non è concessa la possibilità di depositare urne cinerarie.
Art. 9 Loculi per urne cinerarie	In ogni loculo possono essere depositate un massimo di 3 urne cinerarie. Non sono ammessi resti funebri che non siano ceneri. Eventuali resti provenienti da spurghi dovranno essere precedentemente cremati e poi deposti nei loculi. La concessione di un loculo ha una scadenza di 20 anni rinnovabile una volta sola per ulteriori 20 anni mediante il pagamento della tassa di rinnovo. La scadenza della concessione viene calcolata a partire dalla deposizione della prima urna cineraria. La sequenza e relativa attribuzione è di competenza del Municipio o chi da esso delegato: non è permessa la scelta dell'ubicazione da parte degli eredi. La lastra frontale in pietra naturale viene fornita dal Comune. I costi per la sigillatura, incisione o iscrizione delle epigrafi: nome, cognome, data di nascita e di morte sono a carico del concessionario. Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione preventiva del Municipio. È pure ammessa la posa di fotoceramiche e vasi portafiori che dovranno rispettare le prescrizioni di applicazione già in vigore.
Art. 10 Loculi famedi	Nei loculi famedi non è più concessa la tumulazione di salme. Dove fosse già inumata una salma vi è la possibilità di depositare delle urne cinerarie senza limite di quantità previa riscossione della relativa tassa di concessione. La concessione di un'inumazione ha la scadenza di 30 anni rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 mediante il pagamento di una tassa di rinnovo. Occorrerà rimuovere parzialmente parte del tavolato, depositare le urne e ripristinare lo stesso. La lastra frontale in pietra naturale viene fornita dal comune. I costi per la sigillatura, dell'incisione o dell'iscrizione delle epigrafi: nome, cognome, data di nascita e della morte sono a carico del concessionario. Eventuali altre epigrafi devono ottenere l'approvazione preventiva del Municipio. È pure ammessa la posa di fotoceramiche e di vasi portafiori che dovranno rispettare le prescrizioni di applicazione in vigore. Non sono ammessi resti funebri che non siano ceneri. Eventuali resti provenienti da spurghi dovranno essere precedentemente cremati e poi deposti nei loculi famedi. L'attribuzione di loculi nuovi non è più concessa.
Art. 11 Tombe di famiglia con sepoltura in terra	Le sepolture in tombe di famiglia hanno luogo in base all'attribuzione stabilita di comune accordo tra gli eredi ed il Municipio o chi per esso delegato. In esse possono essere tumulate più salme in sovrapposizione. Dove fosse già affossata una salma vi è la possibilità di depositare delle urne cinerarie senza limite di quantità. Le urne dovranno essere depositate in contenitori appositi sotto la superficie del terreno. Per i requisiti vedi art. 32. La scadenza della concessione viene in ogni modo calcolata dalla data della sepoltura della prima salma. Vige l'obbligo dell'allestimento di un monumento funebre sopra la superficie del terreno entro 2 anni dalla sepoltura secondo le indicazioni riportate all'art. 18 Tutti i costi relativi alla tumulazione: opere da affossatore, smontaggio e allestimento monumenti funebri, incisioni epigrafi, ecc. sono di esclusiva competenza e totalmente a carico del concessionario. Il Municipio non assume alcun impegno per tombe di questa tipologia. L'attribuzione di nuove tombe di famiglia con sepoltura in terra, non è più concessa.
Art. 12 Loculi ossari	Questa tipologia di concessione non viene più attribuita. I resti depositati nei loculi ossari precedentemente l'approvazione del presente regolamento hanno una scadenza non rinnovabile di 20 anni dalla data di concessione.

Art. 13 Cappelle di Famiglia	<p>Le cappelle di Famiglia esistenti sono di durata perenne. L'allestimento di nuove cappelle cimiteriali non è più consentito.</p>
Art. 14 Tombe di famiglia con sottostruttura di cemento	<p>Le sepolture in questa tipologia di tombe hanno luogo in base all'attribuzione stabilita di comune accordo tra gli eredi ed il Municipio o chi per esso delegato.</p> <p>La concessione di un'inumazione ha una scadenza di 50 anni rinnovabile una volta sola per ulteriori 40 anni mediante il pagamento della tassa di rinnovo. La scadenza della concessione deve essere calcolata dalla data di acquisto del diritto di riservazione della tomba di famiglia.</p> <p>Tutti i costi relativi alla tumulazione: opere da affossatore, smontaggio e allestimento monumenti funebri, incisioni epigrafi, ecc. sono di esclusiva competenza e totalmente a carico del concessionario. Il Municipio non assume alcun impegno per tombe di questa tipologia.</p> <p>Le tipologie di tombe di famiglia con sottostruttura sono due:</p> <p>a) tomba singola: è obbligatorio l'allestimento in sovrapposizione di una sottostruttura di beton che possa ospitare al massimo 4 salme oppure un numero imprecisato di urne cinerarie. E' data la facoltà di allestire la tomba di famiglia per sole urne cinerarie.</p> <p>Vige l'obbligo dell'allestimento di un monumento funebre sopra la superficie del terreno entro 2 anni dall'allestimento della sottostruttura secondo indicazioni all'art. 18;</p> <p>b) tomba doppia: è obbligatorio l'allestimento in sovrapposizione ed supportata da una sottostruttura in beton che possa ospitare al massimo 8 salme oppure un numero imprecisato di urne cinerarie. E' data la facoltà di allestire la tomba di famiglia per sole urne cinerarie.</p> <p>Vige l'obbligo dell'allestimento di un monumento funebre sopra la superficie del terreno entro 2 anni dall'allestimento della sottostruttura secondo indicazioni Art 18.</p>
Art. 15 Ossari	<p>Negli ossari dei singoli cimiteri vengono depositati tutti i resti provenienti dalle esumazioni avvenute nei cimiteri di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino a meno che gli eredi non diano indicazioni diverse.</p> <p>Vengono depositate anche le ceneri di urne provenienti dal cinerario comunale giunti in scadenza o ceneri provenienti da cremazioni i cui eredi richiedano appositamente la deposizione. I costi relativi alla deposizione nell'ossario comunale sono assunti dal Municipio. Non è prevista nessuna iscrizione esterna dei nominativi dei resti depositati.</p>
Art. 16 Applicazione	<p>Le concessioni diventano definitive unicamente dopo il pagamento della tassa prevista e le concessioni non sono trasferibili. In caso di richiesta di trasferimento, occorre applicare la procedura di abbandono, di cui all'art. 46 ed iniziare una nuova procedura di richiesta di concessione.</p> <p>Il Municipio avrà cura di salvaguardare il più possibile l'estetica e l'ordine. Contro gli abusi esso ha il diritto e dovere di intervenire in ogni tempo e di esigere le dovute modifiche con costi a carico degli interessati.</p>
Art. 17 Diritto di superficie	<p>Con la concessione di una tomba si acquisisce unicamente un diritto di superficie e non un diritto di proprietà del terreno. Il cimitero comunale è di appartenenza del comune di Monteceneri quindi non è possibile far valere alcun diritto di alienabilità o di sequestro o qualsiasi altro diritto. Questa specificità si applica su tutti i monumenti funebri, cappelle di famiglia, loculi cinerari, loculi famedi e ossari presenti nei cimiteri di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino.</p>
Art. 18 Obbligo di allestimento	<p>Al concessionario di una sepoltura, o di una tomba di famiglia con sottostruttura è intimato l'obbligo di allestire un monumento funebre entro 2 anni dalla concessione. In caso contrario il Municipio provvederà ad una sistemazione sommaria ed a inoltrando agli eredi le spese per l'allestimento.</p>

Art. 19 Doveri dell'affossatore	<p>L'affossatore provvede alle inumazioni e alle esumazioni rispettando le norme indicate nel presente regolamento. L'attribuzione di un sedime per la sepoltura è compito dell'ufficio tecnico comunale. Le dimensioni delle fosse devono avvenire in base alle norme igieniche vigenti nel Cantone Ticino. Dimensioni minime: cm 200 x 90 x 160 di profondità.</p> <p>E' permesso l'utilizzo parziale di mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.</p> <p>E' facoltà dell'affossatore scegliere la procedura di sepoltura migliore al fine di garantire un ottimale svolgimento delle esequie.</p>
Art. 20 Dimensione monumenti funebri	<p>Per l'allestimento di croci, lapidi, monumenti in pietra naturale posti sulle fosse o sulle tombe di famiglia occorre inoltrare all'ufficio tecnico comunale una richiesta ufficiale scritta. Dopo attenta analisi al pagamento della specifica tassa, verrà rilasciata la relativa autorizzazione. Le dimensioni dei monumenti funebri variano a dipendenza del campo nel quale si trovano. Le ditte terze che si occupano della posa degli stessi dovranno attenersi strettamente alle disposizioni indicate dal custode del cimitero o dall'ufficio tecnico comunale. In caso di errata posa è facoltà del Municipio, in qualsiasi momento, far rimuovere e mettere a norma i monumenti funebri posati erroneamente.</p>
Art. 21 Scadenza concessione tombe in campo comune	<p>Trascorso il periodo di concessione (20 anni) il diritto di superficie cessa. A questo punto il terreno ritorna di dominio del Comune il quale potrà disporre di come meglio crede.</p> <p>a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove sepolture può lasciare la tomba inalterata tempo a indeterminato;</p> <p>b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese, alla rimozione e relativo allontanamento in discarica del monumento funebre in pietra naturale ed alla relativa riesumazione dei resti esistenti spurgando il campo cimiteriale.</p> <p>Il Municipio, come da indicato all'art. 34, ha l'obbligo di contattare gli eredi indicando le proprie intenzioni e permettendo loro di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asportare il monumento funebre qualora ne fossero interessati - indicare la destinazione dei resti - depositare i resti nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione <p>Importante: non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri di resti esumati nei loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba fuori dal campo esumato, o in un loculo già esistente ed occupato da un'altra urna o feretro. In ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.</p>
Art. 22 Scadenza concessione tombe campi bambini	<p>Trascorso il periodo di concessione (30 anni) il diritto di superficie cessa. A questo punto il terreno ritorna di dominio del Comune il quale potrà disporre di come meglio crede.</p> <p>a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove sepolture può lasciare la tomba inalterata tempo indeterminato</p> <p>b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese, all'allontanamento in discarica del monumento funebre ed alla relativa riesumazione dei resti esistenti spurgando il campo cimiteriale.</p> <p>Il Municipio, come da indicazioni all'art. 34, ha l'obbligo di contattare gli eredi indicando le proprie intenzioni e permettendo loro di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asportare il monumento funebre qualora ne fossero interessati - indicare la destinazione dei resti - depositare i resti nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione

	<p>Importante: non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri di resti esumati nei loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba fuori dal campo esumato, o in un loculo già esistente ed occupato da un'altra urna o feretro. In ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.</p>
<p>Art. 23 Scadenza concessioni loculi cinerari</p>	<p>Trascorso il periodo di concessione (20 anni) quando non venga eseguito il rinnovo, così come scaduto il periodo di concessione rinnovata (20 anni) il diritto di superficie cessa. A questo punto il loculo cinerario ritorna di dominio del Comune il quale potrà disporre di come meglio crede.</p> <p>a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove deposizioni può lasciare il loculo inalterato a tempo indeterminato;</p> <p>b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese, alla rimozione e al relativo allontanamento in discarica della lastra frontale in pietra naturale, alla fornitura e alla posa di una nuova lastra frontale.</p> <p>Il Municipio, come da indicazioni all'art. 34, ha l'obbligo di contattare gli Eredi indicando le proprie intenzioni e permettendo loro di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritirare segni commemorativi presenti sulla lastra frontale in pietra naturale quali fotoceramiche, vasetti in bronzo, croci, ecc. - ritirare le ceneri e depositarle in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente regolamento - depositare le ceneri nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione <p>Importante: non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri provenienti da loculi giunti in scadenza in loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba esistente, o in un loculo già esistente ed occupato da un'altra urna o feretro in ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.</p>
<p>Art. 24 Scadenza concessione loculi famedi per salme</p>	<p>Trascorso il periodo di concessione (30 anni) se non venisse eseguito il rinnovo, così come scaduto il periodo di concessione rinnovata (20 anni) il diritto di superficie cessa. A questo punto il loculo cinerario ritorna di dominio del Comune il quale potrà disporre di come meglio crede.</p> <p>a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove deposizioni si può lasciare il loculo inalterato tempo indeterminato</p> <p>b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese, alla rimozione e al relativo allontanamento in discarica della lastra frontale in pietra naturale, alla demolizione del tavolato in muratura e al relativo allontanamento dei detriti in discarica, alla riesumazione dei resti presenti, alla disinfezione completa del loculo, alla fornitura e posa della nuova lastra frontale.</p> <p>Il Municipio, come da indicazioni art. 34, ha l'obbligo di contattare gli Eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritirare segni commemorativi presenti sulla lastra frontale in pietra naturale quali fotoceramiche, vasetti in bronzo, croci, ecc. - ritirare i resti ed eventuali ceneri e depositarle in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente regolamento - depositare i resti nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione <p>Importante: non viene concessa la possibilità di deporre ceneri o resti provenienti da</p>

	loculi giunti in scadenza in loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba esistente, o in un loculo già esistente ed occupato da un'altra urna o feretro in ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.
Art. 25 Scadenza concessione tombe di famiglia con sepoltura in terra	<p>Trascorso il periodo di concessione (30 anni) se non venisse eseguito il rinnovo, così come scaduto il periodo di concessione rinnovata (20 anni) il diritto di superficie cessa.</p> <p>A questo punto il terreno ritorna di dominio del Comune quindi di gestione Municipale il quale potrà disporre di come meglio crede.</p> <p>a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove deposizioni può lasciare la tomba inalterata a tempo indeterminato.</p> <p>b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese alla rimozione e relativo allontanamento in discarica del monumento funebre in pietra naturale ed alla relativa riesumazione dei resti esistenti spurgando il campo cimiteriale.</p> <p>Il Municipio, come da indicazioni art. 34, ha l'obbligo di contattare gli Eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asportare il monumento funebre qualora ne fossero interessati - indicare la destinazione dei resti - depositare i resti nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione <p>Importante: non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri di resti esumati nei loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba fuori dal campo esumato, o in un loculo già esistente ed occupato da un'altra urna o feretro in ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.</p>
Art.26 Scadenza concessione loculi ossari	<p>Trascorso il periodo di concessione (20 anni) il diritto di superficie cessa.</p> <p>A questo punto il loculo ossario ritorna di dominio del Comune il quale potrà disporre di come meglio crede:</p> <p>a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove deposizioni può lasciare il loculo inalterato tempo indeterminato;</p> <p>b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese, alla rimozione e relativo allontanamento in discarica della lastra frontale in pietra naturale, alla fornitura e posa di una nuova lastra frontale.</p> <p>Il Municipio, come da indicazioni all'art. 34, ha l'obbligo di contattare gli eredi indicando le intenzioni e permettendo loro di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ritirare segni commemorativi presenti sulla lastra frontale in pietra naturale quali fotoceramiche, vasetti in bronzo, croci, ecc. - ritirare i resti e depositarle in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente regolamento - depositare i resti nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione <p>Importante: non viene concessa la possibilità di deporre i resti provenienti da loculi giunti in scadenza in loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba esistente, o in un loculo già esistente ed occupato da un'altra urna o feretro in ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.</p>
Art. 27 Scadenza concessioni cappelle di famiglia	Le cappelle di famiglia esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento non hanno scadenza. Non viene più concessa la facoltà di allestire nuove cappelle. Nel presente regolamento sono indicate le varie possibilità di tumulazione a disposizione della popolazione.

<p>Art. 28 Scadenza concessione tombe di famiglia con sottostruttura in cemento</p>	<p>Trascorso il periodo di concessione (50 anni) quando non venga eseguito il rinnovo, così come scaduto il periodo di concessione rinnovata (40 anni) il diritto di superficie cessa.</p> <p>A questo punto il terreno ritorna di dominio del Comune il quale potrà disporre di come meglio crede:</p> <p>a) se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove deposizioni può lasciare la tomba inalterata a tempo indeterminato,</p> <p>b) se si necessitasse di spazio procederà, a sue spese alla rimozione e relativo allontanamento in discarica del monumento funebre in pietra naturale ed alla relativa riesumazione dei resti esistenti spurgando il campo cimiteriale,</p> <p>Il Municipio, come da indicazioni all'art. 34, ha l'obbligo di contattare gli Eredi indicando le intenzioni e permettere loro di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - asportare il monumento funebre qualora ne fossero interessati, - indicare la destinazione dei resti, - depositare i resti nell'ossario comunale qualora non fosse data altra destinazione. <p>Importante: non viene concessa la possibilità di deporre le ceneri di resti esumati nei loculi cinerari nuovi: eventualmente la deposizione può essere concessa in una tomba fuori dal campo esumato, o in un loculo già esistente ed occupato da un'altra urna o feretro in ogni caso rispettando le normative contemplate nel presente regolamento.</p>
<p>Art. 29 Scadenza ossario comunale</p>	<p>L'ossario comunale non ha scadenza. Qualora si presentasse la necessità di nuovi spazi, è facoltà del Municipio procedere ad eventuali cremazioni di resti presenti nell'ossario, cremati in forma mista e non singolarmente. Le spese di tale operazione sono a carico del comune</p>
<p>Art. 30 Diritto di inumazione</p>	<p>Nel Cimitero comunale sono accolte le salme, i resti, le ceneri, le ossa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) di tutte le persone domiciliate nel territorio comunale, attinenti o patrizi dei Patriziati del Comune di Monteceneri. b) dei patrizi, dei domiciliati e degli attinenti, decessi fuori dalla giurisdizione comunale, ritenuto che vengono qui trasportate con il permesso e alle prescrizioni delle Autorità competenti. c) di persone decedute nel territorio del comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio.
<p>Art. 31 Concessioni Speciali</p>	<p>Se lo spazio lo consente, è data facoltà al Municipio di esaudire domande di inumazioni per salme, ceneri e ossa di persone fuori dalle categorie citate all'art. 30 capoverso a) e b) mediante pagamento della relativa tassa prevista.</p>
<p>Art. 32 Struttura urne cinerarie e feretri per sepolture in terra</p>	<p>Le salme devono obbligatoriamente essere rinchiuse in un feretro di legno dolce di facile decomposizione e biodegradabile. Non vengono accettati feretri con interni in zinco, metalli o feretri in stoffa. Al momento della sepoltura i feretri devono essere muniti di coperchio superiore in legno: non vengono fatte eccezioni a questa regola nemmeno se legate ad esigenze religiose.</p> <p>Le urne cinerarie possono essere depositate direttamente nella terra unicamente se in materiale biodegradabile (legno, terra cotta). Per l'utilizzo di altri materiali (pietra naturale, bronzo, rame, zinco) sarà obbligatorio la posa all'interno di contenitori in cemento precompresso debitamente sigillati.</p>
<p>Art. 33 Tumulazione in fosse separate</p>	<p>Ogni feretro deve essere tumulato in fosse separate. È fatta eccezione per la madre e il neonato morti nel momento del parto, nel qual caso le salme possono anche essere composte nel medesimo feretro.</p>
<p>Art. 34 Avviso di spurgo</p>	<p>Il Municipio, adempie tutte le condizioni di scadenza come elencato negli articoli sopraindicati procederà all'avviso di spurgo tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - avviso per forma scritta raccomandata agli eredi quando gli stessi sono

	<p>rintracciabili per il tramite dell'ufficio controllo abitanti,</p> <ul style="list-style-type: none"> - avviso di spurgo pubblicato all'albo comunale, - avviso di spurgo pubblicato in cimitero, - avviso di spurgo pubblicato sul Foglio Ufficiale Canton Ticino <p>Trascorsi 30 giorni da tale pubblicazione il Municipio ha la facoltà di disporre liberamente degli spazi da spurgare. A partire dal trentunesimo giorno, nessuna rivendicazione da parte degli eredi potrà più essere presa in considerazione.</p>
Art. 35 Rinnovo concessioni	<p>Trascorso il periodo di concessione, il concessionario sarà preavvisato per iscritto dal Municipio. Il concessionario dovrà comunicare le sue volontà per iscritto entro 90 giorni. Trascorso tale periodo il Municipio ha la facoltà di disporre liberamente della superficie giunta in scadenza. Le possibilità sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rinnovo della concessione (dove possibile) previa il pagamento della relativa tassa, b. ritiro delle urne depositate nei loculi cinerari e deposizione in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente regolamento, c. esumazione delle salme e urne depositate nei loculi famedi e deposizione in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente regolamento, d. esumazione delle salme e urne depositate nelle tombe di famiglia con sepoltura in terra o con sottostruttura e deposizione in altro loco rispettando le normative contemplate nel presente regolamento. <p>Non è concessa la possibilità di esumazione e relativa sepoltura in campo comune. La nuova inumazione potrà avvenire unicamente in una tomba di famiglia trentennale o con sottostruttura o con cappella di famiglia precedentemente allestita. E' sottinteso che le spese di asporto / esumazione dei resti sono completamente a carico dei concessionari. Sono assunte dal Municipio qualora vengano ottemperate le condizioni indicate negli art. 22,23,24,25,26,28 e 29.</p>
Art. 36 Posa lapidi sui muri	<p>Sui muri del Cimitero non possono venir posati o traslati monumenti, lapidi, lastre, ecc. Eccezioni a questo articolo possono avvenire unicamente previa autorizzazione Municipale.</p>
Art. 37 Veto lavori	<p>E' vietato lavorare lapidi, monumenti funebri o altro all'interno del Cimitero. Fanno eccezione opere di restauro e di riferimento che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.</p> <p>Alla vigilia della Festa di Ognissanti, è proibito nel Cimitero qualsiasi lavoro che ecceda la solita pulizia ed ornamento delle tombe.</p>
Art. 38 Disposizioni monumenti in pietra naturale	<p>Le croci, le lapidi, i monumenti funebri dovranno essere posati in modo da non poter costituire pericoli per nessuno o provocare danni a terze persone. Sono vietati i cancelli, le croci a punte aguzze, ecc.</p> <p>Ogni danno di qualsiasi tipo che potesse derivare dalla costruzione, dalla posa o conformazione di monumenti, lapidi ecc. è a carico di chi lo cagiona, in ultima analisi del proprietario cui appartengono le opere. Il Comune non si assume responsabilità alcuna per danni provocati da terzi a lapidi o monumenti eretti nel Cimitero.</p>
Art. 39 Pulizia e manutenzione	<p>Il Cimitero va tenuto costantemente pulito in tutta la sua estensione.</p> <p>Materiali e detriti di ogni sorta dipendenti da lavori nel Cimitero vanno man mano asportati dagli interessati, in modo che non si verifichi mai ingombro alcuno.</p> <p>Anche le adiacenze sono da mantenere pulite e decenti.</p> <p>La regolare manutenzione di monumenti, lapidi, croci ecc. è a carico dei proprietari / concessionari. Quando tale manutenzione facesse difetto, il Municipio provvederà d'ufficio a spese dei proprietari.</p>
Art. 40 Coltivazione fiori ed arbusti	<p>Sulle tombe potranno essere coltivati fiori e arbusti sempreverdi purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con il fusto o con il fogliame al di fuori del perimetro assegnato e di un'altezza massima di 1.20 m.</p> <p>In caso contrario quando queste coltivazioni fossero di impedimento alla viabilità nel Cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati adotta gli opportuni provvedimenti. È vietata in ogni modo la piantagione di alberi d'alto fusto.</p>

Art. 41 Accesso al Cimitero	L'accesso al cimitero é libero a tutte le persone. Di regola sconsigliato l'ingresso al Cimitero ai fanciulli che non sono accompagnati da persone adulte. È assolutamente vietato l'introduzione di animali (in particolar modo dei cani) nel cimitero. Il Municipio ha la facoltà di ordinare la chiusura a chiave del Cimitero e di fissare orari d'accesso. E' proibito l'utilizzo di cicli e motocicli all'interno del cimitero. Sono ammessi solo veicoli funebri o adibiti all'esecuzione di lavori cimiteriali. L'accesso fuori dagli orari prescritti è consentito unicamente a personale operante nel settore funerario o cimiteriale previo accordo dell'ufficio tecnico.
Art. 42 Servizio funerario/requisiti di materiali	Il servizio funerario è lasciato alla competenza degli eredi del defunto o di che per essi. Il Municipio provvede solo nei casi in cui il defunto non ha chi se ne interessi. Per le sepolture è obbligatorio l'uso di bare in materiale biodegradabile e non contenente sostanze inquinanti. Nei loculi famedi, nelle cappelle e nelle tombe di famiglia è obbligatorio l'interno bara in zinco saldato per la relativa conservazione di liquidi fornito della relativa valvola di evacuazione dei gas provenienti dalla decomposizione.
Art. 43 Autorizzazione e permessi per sepolture ed esumazioni	Nessuna salma potrà essere tumulata, dissepolta, esumata, asportata dal cimitero o dal terreno comunale senza il consenso del Municipio. E' necessaria la presentazione dei relativi documenti mortuari presso la Cancelleria comunale in particolar modo la presentazione del certificato medico di morte. La Cancelleria comunale, rispettivamente il Municipio, provvederanno quindi ad impartire le relative disposizioni in modo da permettere la cerimonia funebre.
Art. 44 Deposizione di urne cinerarie	Per depositare le urne cinerarie nei loculi cinerari o nelle tombe di famiglia è necessario il consenso del Municipio. La data e l'ora della deposizione dovranno essere comunicati alla cancelleria comunale. Quando fattibile è prevista la presenza di un Ufficiale del comune. Questa presenza non è pertanto obbligatoria.
Art. 45 Esumazioni	Qualsiasi esumazione in cimitero deve essere preventivamente approvata dal Municipio. Nessuna esumazione può avvenire prima dei trascorsi 20 anni dalla concessione. Eccezioni a questo articolo possono essere concesse dal Municipio previo ottenimento del permesso emanato dal Dipartimento di Sanità dietro precise garanzie di ottima esecuzione dei lavori di spurgo.
Art. 46 Abbandoni	Coloro che intendono ritirare salme, urne cinerarie o resti presenti in tombe con sepoltura, tombe di famiglia, cappelle, o loculi famedi, la cui concessione non è ancora scaduta dovranno fare richiesta scritta al Municipio. La concessione dell'abbandono comporta, la sistemazione dei terreni, la sostituzione a nuovo delle lastre cinerarie o lastre famedi in pietra naturale a carico degli eredi. Agli eredi, il Municipio non riconosce alcun rimborso, né parziale né pro-rata della tassa precedentemente pagata.
Art. 47 Segnaletica	Non è prevista dal Municipio una segnaletica in loco per: la disposizione delle tombe. Viene applicata la disposizione contenuta nei piani depositati presso il custode del cimitero. Eventuali richieste fuori dalle normali procedure sono da pianificare con il Municipio e l'ufficio tecnico comunale.
Art. 48 Sorveglianza	La sorveglianza del cimitero comunale è di competenza del Municipio. Essa può essere delegata a terzi. In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti norme: <ul style="list-style-type: none"> - l'esecuzione di opere di inumazione / esumazione in base alle disposizioni municipali - la tenuta e l'aggiornamento dei registri inerenti ai decessi e le inumazioni in cimitero - il rispetto delle norme contemplate nel presente regolamento
Art. 49 Infrazioni	Qualsiasi azione non conforme al presente regolamento costituisce infrazione al medesimo ed è punibile dal Municipio con una multa da fr. 50.00 a fr. 500.00 da

	raddoppiarsi in caso di recidiva. È inoltre riservata l'azione civile e quella penale.
Art. 50 Tasse	<p>Campo per sepolture di bambini sotto i 10 anni (30 anni senza rinnovo) esente tassa</p> <p>Campo comune per sepolture di persone adulte (20 anni senza rinnovo) Sfr. 500.00 di cui art. 30 Sfr. 1'000.00 di cui art. 31</p> <p>Sepoltura di urne sopra salma: campo comune Sfr. 350.00 per ogni urna deposta di cui art. 30 Sfr. 700.00 di cui art. 31</p> <p>Loculi per urne cinerarie (20 anni + 20 rinnovo) Sfr. 500.00 per prima urna di cui art. 30 + sfr. 350.00 per rinnovo Sfr. 350.00 per ogni successiva urna di cui art. 30 Sfr. 1'000.00 di cui art. 31 + 350.00 per rinnovo</p> <p>Loculi fatedi (30 anni + 20 rinnovo) non sono più concesse nuove attribuzioni, possibilità di deposizione solo di urne cinerarie Sfr. 350.00 per ogni urna deposta di cui art. 30 Sfr. 1'000.00 di cui art. 31</p> <p>Tombe di Famiglia con sepoltura in terra (30 anni + 20 rinnovo) Non sono più concesse nuove attribuzioni. Tumulazioni di salme o urne esente tassa. Le spese di tumulazione sono a carico degli Eredi.</p> <p>Loculi ossari Non più attribuibili</p> <p>Cappelle di famiglia Non più attribuibili.</p> <p>Tombe di famiglia con sottostruttura (50 anni + 40 rinnovo) Sfr. 5'000.00 per terreno singolo indipendentemente dai posti in sovrapposizione di cui art. 30 + sfr. 4'000.00 per rinnovo Sfr. 8'000.00 di cui art. 31 + sfr. 4'000.00 per rinnovo Sfr. 10'000.00 per terreno doppio indipendentemente dai posti in sovrapposizione di cui art. 30 + sfr. 4'000.00 per rinnovo Sfr. 13'000.00 di cui art. 31 + sfr. 4'000.00 per rinnovo</p> <p>Tumulazioni di salme o urne esente tassa. Le spese di tumulazione sono a carico degli Eredi.</p> <p>Ossario comunale Esente tassa</p> <p>Deposito di salme nella cappella mortuaria Sfr. 50.00 al giorno. Minimo sfr. 50.00</p> <p>Inumazione provvisoria di salme in loculo comunale Sfr. 10.00 al giorno. Minimo sfr. 50.00</p> <p>Piombatura del feretro Sfr. 50.00 orario normale apertura cancelli Sfr. 100.00 fuori orario Sfr. 200.00 fuori sede</p> <p>Approvazione progetti e schizzi Sfr. 50.00 a progetto / richiesta</p>

Art. 51 Applicazioni	Il presente regolamento viene applicato immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio Comunale di Monteceneri e relativa ratifica da parte dell'Autorità Cantonale. Esso sostituisce ed annulla i vecchi regolamenti cimitero di Bironico, Camignolo, Medeglia, Rivera e Sigirino.
Art. 52 Diatrube	Per quanto non previsto dal presente regolamento è facoltà del Municipio di decidere i casi controversi e provvedere nel miglior modo per rispettare l'ordine ed il decoro del cimitero comunale. Contro le decisioni del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato del Canton Ticino. La base legale rimane l'applicazione del presente regolamento.
Art. 53 Deroghe	In via del tutto eccezionale o in presenza di una situazione grave ed inconsueta, è data facoltà al Municipio, di concedere delle deroghe o delle eccezioni a tutti gli articoli contemplati nel presente regolamento.

Approvato con Risoluzione Municipale no.422 del 30.05.2011

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
E.Filippini

Il Segretario:
L.Leoni

Approvata dal Consiglio comunale nella seduta straordinaria del 28.09.2011.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:
M.Galli

Il Segretario:
L.Leoni

Ratificato dalla Sezione Enti Locali il: 11.01.2012

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Delega
- Art. 4 Registro inumazioni
- Art. 5 Suddivisioni
- Art. 6 Tempistica di concessione
- Art. 7 Campo comune per sepolture di persone adulte
- Art. 8 Sepolture per bambini
- Art. 9 Loculi per urne cinerarie
- Art. 10 Loculi famedi
- Art. 11 Tombe di famiglia con sepoltura in terra
- Art. 12 Loculi ossari
- Art. 13 Cappelle di Famiglia
- Art. 14 Tombe di famiglia con sottostruttura di cemento
- Art. 15 Ossario Comunale
- Art. 16 Applicazione
- Art. 17 Diritto di superficie
- Art. 18 Obbligo di allestimento
- Art. 19 Doveri dell'affossatore
- Art. 20 Dimensione monumenti funebri
- Art. 21 Scadenza concessione tombe in campo comune
- Art. 22 Scadenza concessione tombe campi bambini
- Art. 23 Scadenza concessioni loculi cinerari
- Art. 24 Scadenza concessione loculi famedi per salme
- Art. 25 Scadenza concessione tombe di Famiglia con sepoltura in terra
- Art. 26 Scadenza concessione loculi ossari
- Art. 27 Scadenza concessioni cappelle di famiglia
- Art. 28 Scadenza concessione tombe di famiglia con sottostruttura in cemento
- Art. 29 Scadenza ossario comunale
- Art. 30 Diritto di inumazione
- Art. 31 Concessioni Speciali
- Art. 32 Struttura urne cinerarie e feretri per sepolture in terra
- Art. 33 Tumulazione in fosse separate
- Art. 34 Avviso di spurgo
- Art. 35 Rinnovo concessioni
- Art. 36 Posa lapidi sui muri
- Art. 37 Veto lavori
- Art. 38 Disposizioni monumenti in pietra naturale
- Art. 39 Pulizia e manutenzione
- Art. 40 Coltivazione fiori ed arbusti
- Art. 41 Accesso al Cimitero
- Art. 42 Servizio funerario/requisiti di materiali
- Art. 43 Autorizzazione e permessi per sepolture ed esumazioni
- Art. 44 Deposizione di urne cinerarie
- Art. 45 Esumazioni
- Art. 46 Abbandoni
- Art. 47 Segnaletica
- Art. 48 Sorveglianza
- Art. 49 Infrazioni
- Art. 50 Tasse
- Art. 51 Applicazioni
- Art. 52 Diatribe
- Art. 53 Deroghe